

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 18

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).

(BURC n. 54 del 8 luglio 2021)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della [l.r. 5/2021](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della [legge regionale 23 aprile 2021, n. 5](#) (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79), sono soppresse le seguenti disposizioni:
 - a) la parola: ", revoca";
 - b) il seguente periodo finale: ", ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della [l.r. 5/2021](#))

1. Alla fine del comma 14 dell'articolo 4 della [l.r. 5/2021](#), è soppresso il seguente periodo: ", astraendo da qualsiasi valutazione del reddito ricavabile".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della [l.r. 5/2021](#))

1. L'articolo 9 della [l.r. 5/2021](#) è così modificato:
 - a) alla fine della lettera a) è soppresso il seguente periodo: ", valutata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui all'articolo 10";
 - b) alla fine della lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", valutata sulla base degli elementi indicati nel regolamento di cui all'articolo 10 e nel bando".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della [l.r. 5/2021](#))

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della [l.r. 5/2021](#) è abrogato.

Art. 5

(Integrazione articolo 11 della [l.r. 5/2021](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della [l.r. 5/2021](#), dopo le parole "partecipazione al procedimento" sono inserite le seguenti: ", previa valutazione dell'ente concedente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettere c) e c-ter) del [d.lgs. 50/2016](#)".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della [l.r. 5/2021](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della [l.r. 5/2021](#) è abrogato.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 13 della [l.r. 5/2021](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della [l.r. 5/2021](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) sono sopresse le seguenti parole: ", in essere e";
 - b) le parole "si intendono" sono sostituite dalla seguente: "sono".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 14 della [l.r. 5/2021](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della [l.r. 5/2021](#) è così modificato:
 - a) alla fine della lettera j) è soppresso il seguente periodo: ", nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti";
 - b) la lettera n) è abrogata.

Art. 9

(Sostituzione degli articoli 15 e 16 della [l.r. 5/2021](#))

1. Gli articoli 15 e 16 della [l.r. 5/2021](#) sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 15

(Contenuti dell'istanza)

1. L'istanza di partecipazione al procedimento per l'assegnazione della concessione riporta i seguenti contenuti essenziali:
 - a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del [d.lgs. 50/2016](#), con le informazioni e dati necessari anche per il controllo della veridicità delle medesime dichiarazioni;
 - b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e finanziaria di cui all'articolo 12, lettere a) e b);
 - c) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario;
 - d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un'offerta tecnica e di un'offerta economica;
 - e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.
2. La proposta progettuale gestionale a corredo dell'istanza di concessione si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del [d.lgs. 50/2016](#).

Art. 16

(Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l'autorità competente verifica l'ammissibilità e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro il termine stabilito i proponenti non provvedano all'integrazione delle istanze vengono esclusi dal procedimento.
2. In caso di incompletezza dei contenuti dell'istanza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 15, non è consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1, e il proponente è escluso dal procedimento.
3. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, l'autorità competente può convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) alla quale partecipano le amministrazioni interessate per un esame contestuale per la verifica di ammissibilità e completezza.

Art. 16-bis

(Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali)

1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali, alla quale partecipano, in coerenza con la [l. 241/1990](#), un rappresentante della Regione, un rappresentante delle Amministrazioni statali e un rappresentante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla [legge 28 giugno 2016, n. 132](#) (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La partecipazione è obbligatoria per lo svolgimento delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e a tale fine ciascuna Amministrazione individua il proprio rappresentante unico unitamente a uno o più sostituti in caso di impedimenti sopravvenuti.
2. La conferenza individua la migliore proposta progettuale in applicazione degli articoli 16-ter e 16-quater e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato.
3. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale gestionale è data dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, considerando la media dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica da ciascuno dei rappresentanti nella conferenza, che a questi fini opera come collegio perfetto.
4. In esito alle operazioni di cui al comma 3 è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate.

Art. 16-ter

(Criteri e modalità di valutazione dell'offerta tecnica)

1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l'offerta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi basati sui seguenti aspetti:
 - a) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione a operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
 - b) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del [decreto-legge n. 507 del 1994](#);
 - c) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
 - d) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
 - e) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
 - f) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
 - g) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto a quelli minimi di cui all'articolo 17 fissati nel bando di gara, con riferimento all'aumento dell'energia prodotta o alla potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
 - h) l'uso plurimo delle acque, affinché la risorsa possa essere utilizzata a fini potabili e irrigui e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica in coerenza con il [d.lgs. 152/2006](#);
 - i) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, ivi compresa la messa in disponibilità di beni ancorché non rientranti tra quelli previsti all'articolo 25, comma secondo, del [r.d. 1775/1933](#) ma comunque finalizzati alla valorizzazione territoriale, ulteriori rispetto a quelle minime fissate nel bando di gara ai sensi dell'articolo 17 e quelli di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 18;
 - j) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà

- degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
- 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
- k) le misure di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
 - l) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;
 - m) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;
 - n) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di sicurezza e salute dei lavoratori, e di qualità, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici.

Art. 16-quater

(Valutazione dell'offerta economica)

1. La valutazione dell'entità dell'offerta economica è rapportata all'incremento del valore del canone posto a base di gara, che il candidato si impegna a sostenere. L'offerta si riferisce alla componente fissa di cui all'articolo 25, salvo sia diversamente previsto dal bando.
2. L'apertura delle offerte economiche e la valutazione di cui al presente articolo è effettuata dopo la fase di valutazione delle offerte tecniche.

Art. 16-quinquies

(Pubblicizzazione e consultazioni)

1. L'amministrazione competente, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 16-bis, pubblica il progetto selezionato sul proprio sito web.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubblico interessato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v), del [d.lgs. 152/2006](#), può presentare osservazioni al progetto selezionato.

Art. 16-sexies

(Integrazioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.
2. A seguito della fase di consultazione di cui all'articolo 16-quinquies, le eventuali osservazioni sono prese in considerazione ai fini della valutazione della proposta progettuale gestionale ai sensi dell'articolo 16-septies ma non possono dare luogo a richieste di integrazione della stessa per gli aspetti che sono stati oggetto di considerazione nella selezione avvenuta ai sensi dell'articolo 16-bis.
3. Al fine di coordinare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate, l'autorità competente può indire, entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della [l. 241/1990](#), per la richiesta di integrazioni di cui al comma 1.

Art. 16-septies

(Conferenza di servizi)

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della [l. 241/1990](#).
2. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 210 giorni fatta salva l'applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.

Art. 16-octies

(Garanzie)

1. Ai fini dell'assegnazione l'assegnatario costituisce una garanzia sotto forma di cauzione o di fidejussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 25 a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutare periodicamente, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT, rimane vincolata per tutta la durata della concessione ed è svincolata, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o in caso di inadempimenti.
2. L'assegnatario è altresì obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni ai beni dovuti a danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nel bando sono stabilite le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare.

Art. 16-nonies

(Provvedimento unico di concessione)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'impianto e per la realizzazione degli interventi e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 12 del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
2. Il provvedimento di assegnazione definisce la durata della concessione in conformità all'articolo 7.
3. Il provvedimento dispiega efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare che ne costituisce parte integrante. Il provvedimento è pubblicato integralmente nel sito web della Regione e, per estratto, nelle forme previste dall'articolo 10, comma 3.
4. In caso di archiviazione dell'istanza o di esito negativo del provvedimento unico di concessione, l'amministrazione competente procede secondo quanto previsto all'articolo 16-quinquies alla pubblicazione della proposta progettuale gestionale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale, fatta salva l'emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte.
5. Qualora non vi siano proposte progettuali gestionali classificate in posizione utile o comunque non rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione."

Art. 10

(Modifiche agli articoli 17 e 18 della [l.r. 5/2021](#))

1. Al comma 1 degli articoli 17 e 18 della [l.r. 5/2021](#), è soppressa la seguente parola: "particolare".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 21 della [l.r. 5/2021](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della [l.r. 5/2021](#), le parole "le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10", sono sostituite dalle seguenti: "procedimento unico finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica sia all'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 23 della [l.r. 5/2021](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 23 della [l.r. 5/2021](#) sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 15 della [l. 241/1990](#)".

Art. 13

(Modifiche all'articolo 25 della [l.r. 5/2021](#))

1. L'articolo 25 della [l.r. 5/2021](#) è così modificato:
 - a) al comma 1 è soppresso il seguente periodo: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 7 della [legge regionale 13 aprile 1995, n. 16](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria), ";
 - b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma: "10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è abrogato il comma 7 dell'articolo 37 della [legge regionale 13 aprile 1995, n.16](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria) ed è soppressa l'addizionale regionale ivi prevista. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."

Art. 14

(Modifiche all'articolo 27 della [l.r. 5/2021](#))

1. L'articolo 27 della [l.r. 5/2021](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole "articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 25";
 - b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 10-bis dell'articolo 25 della presente legge, con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 37 della [l.r. 16/1995](#), si provvede le con maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo."

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Le minori entrate connesse alle disposizioni di cui all'articolo 13, quantificate per ciascuna annualità 2021 -2023 in 400.000 euro, trovano copertura a valere delle risorse allocate alla missione 20 programma 03 del bilancio di previsione 2021-2023.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021- 2023.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.